

**DELIBERA P.G. N.42971/2012 DI APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERA P.G. N.65431/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

**ALLEGATO A**

**Art.1**  
**(introduzione nuovo articolo 8bis)**

Dopo l'art.8 si introduce il nuovo articolo 8bis:

***“Art.8bis***

**(commisurazione della tassa per le scuole paritarie)**

- 1. A decorrere dal 01/01/2012, la tassa rifiuti relativa alle scuole paritarie dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado è liquidabile secondo le medesime modalità stabilite per le scuole statali dall'art.33bis del D.L.248/07, convertito con legge 31/08, ossia in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica con l'applicazione di una tariffa forfettaria.**
- 2. Al fine di potersi veder liquidata la tassa secondo le modalità di cui al comma 1 le scuole devono dichiarare al Comune i dati aggiornati relativi al numero massimo di alunni potenzialmente iscrivibili (capienza).**
- 3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2 la tassa continua ad essere liquidata secondo l'ordinaria modalità (tariffa/mq), con esclusione di rimborsi o discarichi relativi ad annualità antecedenti l'annualità per cui venga successivamente dichiarato il dato relativo alla capienza.**
- 4. Per l'anno 2012 la tariffa forfettaria di cui al comma 1 è di euro 6 ad alunno; detta tariffa potrà essere modificata dalla Giunta nel provvedimento di fissazione delle annuali tariffe TARSU. ”**